

STATUTO

AUSER DELLE GIUDICARIE ODV

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione: **Auser delle Giudicarie ODV** (da ora in avanti denominata anche “Associazione” o “Affiliata”), con sede legale nel Comune di Tione in Provincia di Trento e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
2. A seguito dell’iscrizione di Auser delle Giudicarie nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: **Auser delle Giudicarie ODV - ETS**
3. Auser delle Giudicarie aderisce alla rete “Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del CTS.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

1. Auser delle Giudicarie è una realtà locale affiliata alla rete “Auser”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. Auser delle Giudicarie persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.
3. Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un’associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e registrata.
4. Per il conseguimento dei fini istituzionali Auser delle Giudicarie si avvale di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Auser delle Giudicarie, essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del CTerzoS.
5. Auser delle Giudicarie può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o in alternativa al 5% del numero degli associati.
6. Auser delle Giudicarie ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
7. Auser delle Giudicarie aderisce alla rete Auser e condivide ed è impegnata con essa a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile. La rete Auser è altresì impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea. Con la rete Auser ripudia la pena di morte e combatte ogni forma di razzismo, di integralismo religioso, di violenza e di discriminazione a partire da quella di genere.
8. Auser delle Giudicarie è coordinata da Auser del Trentino e svolge, a partire da quanto enunciato nell’art. 2 comma 10 del presente statuto, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione,

cittadinanza e ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

9. Per il perseguimento di tali scopi, Auser delle Giudicarie svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi, servizi sociali, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché ai sensi della legge 5/02/1992 n. 104 e della legge 22/06/2016 n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001, pubblicato in G. U. n. 129 del 6/06/2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai sensi della legge 14/1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del DM. 22/04/2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/ 2016, n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8/03/2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24/12/2007, n. 244;

10. Nello svolgimento di queste attività, Auser delle Giudicarie si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

11. L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie, stalking, abusi e maltrattamenti, nonché nell'informazione e nella diffusione di conoscenze su questi temi, nella raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

12. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, Auser si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

13. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, Auser delle Giudicarie può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici - ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

14. Auser delle Giudicarie può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate attraverso specifica delibera dell'Assemblea nazionale dei Delegati.

15. Per le attività di interesse generale svolte Auser delle Giudicarie può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al sopracitato art. 6.

16. Auser delle Giudicarie può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

17. Auser delle Giudicarie si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser del Trentino, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
- diritto di Auser del Trentino di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al punto seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
- utilizzo dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione dell'Organo di Controllo composto in conformità dei dettati dell'art. 30 del CTS e secondo i criteri di cui all'art.13 e 14;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'Associazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete AUSER, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. L'ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui all'Art. 10 del presente Statuto su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome,

cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. Il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia dell'Auser del Trentino.

5. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività di Auser delle Giudicarie e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali di Auser delle Giudicarie;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi autorizzati da Auser delle Giudicarie delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali di Auser delle Giudicarie.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con effetto immediato da Auser delle Giudicarie mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all'Art. 10 del presente statuto, su indicazione della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'Associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro Soci.

4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
5. I diritti di partecipazione dall'Associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Regolamento disciplinare

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.
2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo della rete nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

Art. 7

Congresso

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.
2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.
3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.
4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
5. Il Congresso inizia con le assemblee di base di norma delle associazioni affiliate e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze di Auser Trentino e Auser Nazionale.
6. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III

ORGANI DI AUSER DELLE GIUDICARIE

Art. 8

Organi

1. Sono organi di Auser delle Giudicarie:
 - l'Assemblea degli associati
 - il Comitato Direttivo
 - il Presidente
 - la Presidenza

Art. 9

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono ad Auser delle Giudicarie. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea degli associati elegge:
 - Comitato Direttivo;
 - Organo di Controllo ove previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante di Auser delle Giudicarie. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.
5. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
 - su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all'interno di questa il Vicepresidente;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
 - delibera sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Auser delle Giudicarie;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
10. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione di Auser delle Giudicarie. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
12. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
13. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
14. L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione di Auser delle Giudicarie e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
15. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 10

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, ha il compito di:
- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere Auser delle Giudicarie;
 - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;

- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
 - convocare convegni e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - amministrare il patrimonio di Auser delle Giudicarie;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
 - assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER;
 - deliberare sulle richieste di iscrizione ad Auser delle Giudicarie;
 - deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività di Auser delle Giudicarie che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.
3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza di Auser delle Giudicarie in forma disgiunta o congiunta.
4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
7. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente Auser delle Giudicarie - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale di Auser delle Giudicarie e stipula i contratti di consulenza;
 - nomina procuratori speciali;
 - propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, tra questi, di un vice Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 12

Presidenza

1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere rieletti.
3. La Presidenza:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative di Auser delle Giudicarie e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività di Auser delle Giudicarie;
 - predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 13

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti previsti dall'Art. 30 del CTS: attivo dello stato patrimoniale: € 110.000; entrate comunque denominate: € 220.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2. L'Organo di Controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
4. Non superando i succitati limiti, Auser delle Giudicarie in qualità di Affiliata dà mandato, all'Organo di Controllo di Auser del Trentino, qualora venga istituito, di esercitare i compiti di vigilanza, monitoraggio e attestazione elencati nei commi 2 e 3 dell'art. 13 del presente Statuto

Art. 14

Revisione legale dei conti

1. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000; entrate comunque denominate: € 2.200.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui all'art. 31, primo comma, del C. T. S. cessa se predetti limiti non vengono superati.
3. Non superando tali limiti, Auser Levico in qualità di Affiliata dà mandato di svolgere la revisione legale dei conti, secondo le procedure e le modalità previste dal proprio Statuto, a Auser del Trentino.

Art. 15

Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella di Auser del Trentino.
2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente di Auser delle Giudicarie e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - richiamo scritto
 - sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
 - espulsione.
3. Avverso ai provvedimenti assunti l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

Art. 16

Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti da Auser delle Giudicarie.
2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con Auser delle Giudicarie.

TITOLO IV

STRUTTURE DELL'AUSER

Art. 17

Centro Regolatore

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, le strutture statutariamente definite al livello nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e territoriale, sono i Centri Regolatori che svolgono attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro affiliati e delle loro attività di interesse generale.
2. Auser del Trentino è il Centro Regolatore nella Provincia autonoma di Trento. È titolare dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento.
3. In tale ambito può delegare ad un'affiliata questa titolarità.
4. Il Centro Regolatore, statutariamente definito, deve svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
5. In ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto, compete ai Centri Regolatori la proposta di candidatura delle Presidenze.

Art. 18

Auser Territoriale

1. Auser del Trentino costituisce l'articolazione organizzativa della rete Auser che opera nella Provincia autonoma di Trento accorpando in un unico livello le competenze degli Auser regionali e degli Auser territoriali delle province e dei comprensori.
2. Pertanto Auser del Trentino svolge anche le seguenti funzioni:
 - indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni affiliate e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché di gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale nella Provincia di Trento;
 - coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate;
 - facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni affiliate, qualora queste fossero sprovviste dell'Organo di Controllo;
 - funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale in provincia di Trento, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso l'Ufficio Provinciale del RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

Art. 19

Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici

1. Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, Auser delle Giudicarie ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

TITOLO V

AFFILIAZIONE

Art. 20

Affiliazione

1. Auser delle Giudicarie partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser del Trentino d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
3. Auser delle Giudicarie, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle diverse ai sensi dell'Art. 6 del CTS, qualora decidesse di aprire la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio Centro Regolatore.
4. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell'affiliazione.
5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa Auser delle Giudicarie mantiene la propria autonomia, e risponde pertanto in proprio del proprio operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

Art. 21

Vincoli di affiliazione

1. Auser delle Giudicarie condivide gli scopi dello Statuto della rete Auser e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato.
2. Nel caso in cui vengano meno, da parte di Auser delle Giudicarie affiliata, i punti declinati all'art. 2 del vigente Statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.
3. Auser delle Giudicarie in qualità di affiliata notifica all'Auser del Trentino le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser del Trentino, le variazioni medesime acquistano efficacia.
4. Auser delle Giudicarie è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori di Auser del Trentino e di Auser nazionale.

Art. 22

Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione alla rete Auser cessa:
 - per recesso dall'affiliazione da parte di Auser delle Giudicarie;
 - per esclusione da Auser delle Giudicarie con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto della rete Auser.
2. Il recesso dall'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Auser del Trentino. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Auser Trentino.
3. Il Centro Regolatore affida alla Commissione di Garanzia di Auser del Trentino il compito di istruire l'eventuale caso di esclusione di un'affiliata. Entro quaranta giorni il Centro Regolatore dovrà riunire il

Comitato Direttivo di Auser del Trentino che provvederà a deliberare il ritiro dell'affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
- rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o di Auser delle Giudicarie affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, la Presidenza dell'Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

TITOLO VI

RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

Patrimonio

1. Il Patrimonio di Auser delle Giudicarie è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.

2. Il patrimonio di Auser delle Giudicarie è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Auser delle Giudicarie dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24

Divieto di distribuzione degli utili

1. Auser delle Giudicarie ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Bilancio preventivo

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 26

Bilancio consuntivo

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente e in raccordo con il proprio Centro Regolatore.

2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalla normativa e comunque non oltre il 30 maggio.

4. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di Controllo (ove presente) devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il RUNTS.

Art. 27

Bilancio sociale e informativa sociale

1. Auser delle Giudicarie deve redigere il bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser.

Art. 28

Adempimenti

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser del Trentino.

2. E' fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del CTS, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

Art. 29

Libri sociali

1. Auser Levico deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 30

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento di Auser delle Giudicarie, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore di riferimento Auser del Trentino, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII

RESPONSABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 31

Disposizioni circa la responsabilità

1. Gli organi dirigenti di Auser delle Giudicarie rispondono delle obbligazioni assunte unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. I Presidenti delle Associazioni Affiliate ad Auser del Trentino, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 32

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, vicepresidente e di altro componente della Presidenza delle Associazioni Affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni Presidente o Componente di Presidenza è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.
3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato, delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di Province, Comuni e Circoscrizioni.
4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

Art. 33

Titolarità e tutela dei dati

1. Auser delle Giudicarie garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, Territoriali e Affiliate.
4. Auser delle Giudicarie è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali approvato dalla rete AUSER.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

Art. 34

Politiche di genere e Pari opportunità

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
2. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

4. Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e di Auser del Trentino, l'Osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D di riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti di Auser delle Giudicarie e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Cambio di sezione nel registro unico nazionale

1. La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

Art. 36

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto della rete Auser e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie della rete Auser sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRENTO

10 NOV. 2022
Addi al n. 661... serie 3
ESENTE DL n. 117 / 2017



ASSISTENTE

FIRMA SUFFILEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

FIRMA SUFFILEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Nota: il presente Statuto non è soggetto all'imposta di registro ed è esente dall'imposta di bollo a norma dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.